

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Giurisprudenza

Bando di concorso per n. 1 borsa di Studio presso il Dipartimento di Giurisprudenza

ART. 1 – L'Università degli Studi Roma Tre, su fondi della Fondazione Charlemagne, erogati in base al progetto "Osservatorio sui diritti, immigrazione e protezione internazionale", istituisce n. 1 borsa di studio e formazione dell'importo di Euro 2000 onnicomprensivi e della durata di 2 mesi. La borsa è destinata alla formazione scientifica del vincitore nello svolgimento di attività **nell'ambito del progetto "Osservatorio sui diritti, immigrazione e protezione internazionale", in convenzione con il Tribunale di Roma. La Docente responsabile dell'attività di studio è la Prof. Enrica Rigo.**

ART. 2 – Non è ammesso il cumulo e la contemporanea fruizione della borsa di studio con altre borse di studio o con assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo erogato dall'Università degli Studi di Roma Tre. **L'importo della borsa sarà erogato al vincitore a cura del Dipartimento di Giurisprudenza in un'unica rata, previa dichiarazione del Responsabile scientifico della ricerca che il borsista attende con regolarità alle attività di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata. L'attività di studio e formazione dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2019. Nel caso della disponibilità di fondi residui la borsa potrà essere prolungata.** La fruizione della borsa è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 12.000,00.

ART. 3 – La borsa di studio e formazione sarà assegnata tramite concorso per titoli.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale in giurisprudenza; il titolo di dottorato costituisce criterio preferenziale.

ART. 4

I titoli saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice in base ad un punteggio preventivamente stabilito, prendendo in considerazione:

- il voto conseguito alla laurea magistrale in giurisprudenza;
- dottorato di ricerca su temi inerenti il diritto delle migrazioni e della protezione internazionale;
- pubblicazioni scientifiche;
- esperienza di ricerca;
- aver maturato esperienza nella tutela dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo;
- qualunque altro titolo ritenuto utile alla valutazione del candidato.

ART. 5 – La commissione Giudicatrice verrà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 6 – La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense 161, 00154, Roma, dovrà essere presentata personalmente presso la stanza 2018 del Dipartimento (dal lunedì al venerdì 9 – 13) o a mezzo posta (i concorrenti che scelgono l'adozione di tale mezzo di consegna assumeranno i rischi di recapiti tardivi; non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato), **entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2019.**

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- 2) di non avere riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e recapito telefonico;

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/96 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) curriculum corredato di elenco delle pubblicazioni e dell'autocertificazione dei titoli;
- b) eventuali altri titoli e/o attestati di attività presso Istituti di Ricerca italiani ed esteri;
- c) autocertificazione sul reddito personale lordo
- d) copia datata e sottoscritta del documento di identità.

I titoli accademici, professionali, ecc., possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

ART. 7 – La Commissione Giudicatrice, con motivata relazione, formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.

ART. 8 – La borsa sarà conferita, secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, con il quale verrà altresì fissata la decorrenza della borsa stessa.

ART. 9 – Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Amministrazione del Dipartimento, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione, presentata a mano o spedita a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando. Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, che possa intercorrere nel periodo di fruizione di cui all'art. 1 del presente bando. Nel caso in cui l'assegnatario rinunci espressamente al conferimento della borsa o non dichiari di accettarla entro il termine previsto, si procederà ove possibile allo scorrimento della graduatoria.

ART. 10 – Il borsista ha obbligo di frequentare le strutture universitarie di cui all'art. 1 del presente bando, al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare lo svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 11 – L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore del Dipartimento, da adottarsi su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

Art. 12 – In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 13 – L'importo della borsa sarà erogato al vincitore a cura del Dipartimento in una rata previa dichiarazione del Responsabile scientifico della ricerca che il borsista attende con regolarità alle attività di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto della legge. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'Ateneo.

Roma, 30 settembre 2019

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

f.to Prof. Giovanni Serges